

**ELENCO SENTENZE 2016**

	<b>N. ricorso</b>	<b>Data</b>	<b>Sentenza/Abstract</b>
<b>1</b>	68060/12 16178/13 23130/13 23149/13 64572/13 13662/13 13837/13 22933/13 13668/13 13657/13 22918/13 22978/13 22985/13 22899/13 9673/13 158/12 3892/12 8154/12 41143/12	14.1.16	<p><b><i>D.A. e altri</i></b> – <i>in materia di esecuzione di decisioni giudiziarie.</i> I ricorrenti, 889 cittadini italiani contagiati da diversi virus (HIV, epatite B o epatite C) a seguito di trasfusioni di sangue o di interventi chirurgici, intentarono dinanzi al ministero della Salute azioni civili volte a ottenere il risarcimento dei danni subiti.</p> <p>Il ricorso innanzi alla Corte EDU deriva dalla doglianza che l'introduzione di nuovi criteri stabiliti dalla legge impediscono loro di concludere per via transattiva le vertenze avviate. Alcuni ricorrenti hanno denunciato l'eccessiva durata dei procedimenti di risarcimento (articolo 2, profilo procedurale). Altri ancora anche la mancata esecuzione delle decisioni giudiziarie rese in loro favore (articoli 6 § 1 e 13 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1).</p> <p>La Corte ha constatato: 1) la violazione degli articoli 6 § 1 e 1 Prot. n. 1 CEDU in riferimento alla mancata esecuzione delle decisioni giudiziarie emanate in favore di alcuni ricorrenti; 2) la violazione dell'art. 13 CEDU, avendo ritenuto che i ricorrenti non disponessero di un ricorso effettivo per denunciare la violazione degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione; 3) la violazione degli obblighi procedurali derivanti dall'art. 2, avendo ritenuto eccessiva la durata dei procedimenti in causa e che le autorità italiane hanno omesso di offrire una risposta adeguata e rapida conforme agli obblighi procedurali che discendono da questa disposizione.</p>
<b>2</b>	44883/09	23.2.16	<p><b><i>Nasr e Ghali</i></b> - <i>in materia di proibizione della tortura e diritto alla libertà e sicurezza.</i> Due cittadini egiziani, il sig. Osama Mustafa Nasr (noto anche con il nome di «Abu Omar») e sua moglie, sig.ra Nabila Ghali, ricorrono alla Corte EDU sulla base degli articoli 3, 5, 6, 8 e 13 della Convenzione. I ricorrenti evidenziano che il marito sarebbe stato vittima nel 2001 di un'operazione di consegna straordinaria (extraordinary rendition) condotta da agenti della CIA con l'aiuto di agenti dei servizi d'informazione italiani. Aggredito e immobilizzato in strada da sconosciuti, Abu Omar sarebbe stato trasportato nella base militare americana di Aviano in Italia e poi alla base militare americana di Ramstein, in Germania. Qui - nella ricostruzione del ricorso - sarebbe stato consegnato ad altri agenti della CIA e imbarcato su un volo speciale per l'Egitto, dove sarebbe stato detenuto in segreto e avrebbe subito torture e maltrattamenti.</p> <p>Nella loro materialità, i fatti erano stati in larga misura</p>

		<p>accertati in diverse sedi giudiziali. Tuttavia, la procedura penale a carico degli agenti italiani imputati di sequestro di persona era stata lunga e tortuosa, soprattutto in ragione dell'opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio su diverse circostanze oggetto di potenziale cognizione del giudice. Si erano avuti persino diversi conflitti d'attribuzione tra potere giudiziario e Presidente del Consiglio innanzi alla Corte costituzionale, vertenti sulla correttezza dell'opposizione del segreto di Stato, i quali però erano tutti stati decisi in favore del potere esecutivo e a conferma del segreto medesimo. In definitiva, Abu Omar - pur in seguito liberato - non aveva ottenuto giustizia alcuna dall'Italia. Di qui la doglianza basata sui profili sia sostanziali sia procedurali del divieto di tortura e di trattamenti disumani e degradanti (art. 3); divieto di detenzione illegittima (art. 5); giusto processo (art. 6); diritto alla vita privata e familiare (art. 8) e mancanza di ricorso effettivo (art. 13).</p> <p>La Corte di Strasburgo - Quarta sezione - dichiara sussistente, con riferimento al ricorrente Abu Omar: 1) la violazione dell'art. 3 sotto il profilo sostanziale, in quanto le autorità italiane, permettendo ad agenti statunitensi di rapire il ricorrente sul territorio italiano nell'ambito del programma di «consegne straordinarie», hanno consapevolmente esposto l'interessato a un rischio reale di trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione nel paese di destinazione; 2) la violazione dell'art. 5, stante l'arbitrarietà della detenzione; 3) la violazione dell'articolo 8, in ragione dell'illegittimo allontanamento dal suo nucleo familiare.</p> <p>La Corte dichiara sussistente, con riferimento alla moglie, sig.ra Ghali: 1) la violazione del profilo materiale dell'art. 3 della Convenzione, in quanto i dubbi e l'apprensione provati dalla ricorrente sulla sorte del marito, per un periodo ininterrotto e prolungato, hanno costituito un trattamento degradante; 2) la violazione dell'articolo 8 CEDU, per aver subito anche a livello familiare la scomparsa del coniuge per motivi illegittimi.</p> <p>La Corte - infine - con riferimento a entrambi i ricorrenti, riconosce la violazione dell'art. 3 sotto l'aspetto procedurale, poiché l'opposizione del segreto di Stato su fatti e circostanze oggetto di potenziale accertamento giudiziale (unitamente alla grazia concessa ad alcuni imputati statunitensi) ha prodotto l'effetto di evitare la condanna dei colpevoli dell'illegittimo sequestro della persona del ricorrente, con ciò svuotando l'effetto deterrente delle</p>
--	--	--

			disposizioni nazionali poste a tutela della libertà fisica e morale dei ricorrenti. L'inchiesta condotta - ad avviso della Corte - per quanto effettiva e approfondita, e combinata con un processo che ha portato all'individuazione dei colpevoli e alla condanna di alcuni di loro, non ha però avuto il suo esito naturale, vale a dire la punizione dei responsabili.
<b>3</b>	17708/12 17717/12 17729/12 22994/12	25.2.16	<p><b><i>Olivieri e altri</i></b> – <i>in materia di diritto a un ricorso effettivo e ragionevole durata del processo.</i> Il caso prende le mosse dal ricorso promosso ex lege Pinto per lamentare la durata eccessiva di un procedimento amministrativo. La corte d'appello competente dichiarò inammissibile il ricorso, avendo constatato che nel corso del giudizio dinanzi al giudice amministrativo i ricorrenti non avevano presentato istanza di prelievo, nuova condizione di ammissibilità dei ricorsi «Pinto», introdotta con il decreto-legge n. 114 del 25 giugno 2008.</p> <p>I ricorrenti hanno quindi adito la Corte EDU e, nel lamentare l'eccessiva durata del giudizio amministrativo, eccepivano che l'obbligo di presentare l'istanza di prelievo si sarebbe tradotto in una violazione del loro diritto a un tribunale dal punto di vista dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, rimettendo in discussione l'effettività di detto ricorso.</p> <p>La Corte, ritenendo di dover esaminare tale ultimo motivo di ricorso sotto il profilo dell'art. 13 CEDU, ha affermato che l'inammissibilità automatica dei ricorsi «Pinto», basata unicamente sul fatto che i ricorrenti non hanno presentato l'istanza di prelievo, ha privato questi ultimi della possibilità di ottenere una riparazione adeguata e sufficiente. Pertanto, vi è stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione. La Corte ha altresì constatato la violazione dell'art. 6 § 1 per l'eccessiva durata del processo.</p>
<b>4</b>	68884/13	28.4.16	<p><b><i>Cincimino</i></b> – <i>in materia di affidamento di minori.</i> La ricorrente, madre di una bambina, in sede di separazione giudiziale dal marito era stata dichiarata decaduta dalla potestà genitoriale e le era stato vietato qualsiasi incontro con la figlia. Le perizie psichiatriche ordinate dal tribunale avevano infatti evidenziato che la ricorrente soffriva di un disturbo della personalità che la portava ad assumere un comportamento pregiudizievole per lo sviluppo psico-fisico della minore. Tutte le istanze volte a disporre una nuova perizia psichiatrica per verificare le sue capacità genitoriali vennero respinte. La ricorrente ha quindi adito la Corte EDU lamentando la violazione del suo diritto al rispetto della vita familiare, contestando alle autorità la mancata adozione di misure appropriate per mantenere un legame tra madre e figlia.</p>

			<p>La Corte, considerato che dal 2006 non era stata svolta alcuna nuova perizia psichiatrica indipendente con riguardo alla ricorrente per valutare se la stessa continuasse a soffrire del disturbo della personalità che era stato alla base dell'allontanamento della figlia e se vi fossero ancora, dal punto di vista degli interessi della minore, ragioni pertinenti e sufficienti per mantenere delle misure che vietano qualsiasi contatto tra la ricorrente e la figlia ormai dodicenne, ha dichiarato sussistente la violazione dell'art. 8 CEDU, in quanto lo Stato ha contravvenuto agli obblighi positivi posti a suo carico dall'articolo medesimo.</p>
<b>5</b>	5376/11	26.5.16	<p><b>M.C. e altri</b> – <i>in materia di diritto ad un processo equo</i>. Di cancellazione della causa dal ruolo per intervenuto accordo tra le parti, giudicato equo dalla Corte, relativamente alla somma che il Governo italiano dovrà versare ai ricorrenti a titolo di risarcimento dei danni per la violazione dell'art. 2 e dell'art. 6 § 1, 14 e 1 Prot. n. 1 CEDU, già constatate con sentenza del 3 settembre 2013.</p>
<b>6</b>	53377/13	23.6.16	<p><b>Strumia</b> – <i>in materia di affidamento di minori</i>. Il ricorrente aveva adito la Corte EDU lamentando la violazione del suo diritto al rispetto della vita familiare in quanto i giudici nazionali non avrebbero rispettato e garantito concretamente il suo diritto di visita alla figlia minore. In particolare il ricorrente denunciava una inerzia delle autorità di fronte al comportamento della madre della minore, affermando che esse non avrebbero compiuto sforzi né adottato misure provvisorie per permettergli di esercitare il suo diritto di visita e impedire l'alienazione parentale che sarebbe stata riscontrata nella figlia.</p> <p>La Corte ha constatato la violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto alla vita privata e familiare, in quanto le autorità nazionali non si sono adoperate in maniera adeguata e sufficiente per far rispettare il diritto di visita del ricorrente e hanno dunque violato il diritto dell'interessato al rispetto della sua vita familiare.</p>
<b>7</b>	3977/13	23.6.16	<p><b>Ben Moumen</b> – <i>in materia di diritto ad un processo equo</i>. Il ricorrente era stato condannato per il reato di violenza sessuale all'esito di un procedimento, nel corso del quale l'unico testimone a carico non era stato ascoltato in sede dibattimentale. Stante l'irreperibilità, si era avuta la lettura e l'acquisizione al fascicolo del dibattimento della deposizione che il testimone aveva fatto ai carabinieri. Il ricorrente ha quindi adito la Corte EDU lamentando di essere stato condannato sulla base di quella deposizione, in violazione del principio del contraddittorio (art. 6 CEDU).</p> <p>La Corte considera che la deposizione del testimone</p>

			<p>durante le indagini - sebbene determinante ai fini della pronuncia di condanna - sia stata sostanzialmente vagliata alla luce di altri elementi dibattimentali e che il fatto che il ricorrente non abbia potuto interrogare o far interrogare il testimone non abbia reso iniquo il processo nel suo complesso. Di qui la pronuncia di non violazione.</p>
8	22567/09	23.6.16	<p><b><i>Brambilla e altri</i></b> – <i>in materia di libertà di espressione</i>. Il caso prende le mosse da una perquisizione svolta a carico di tre giornalisti di Lecco, i quali, per procurarsi le notizie, ricorrevano anche alla captazione tramite apparecchi radiofonici delle conversazioni di polizia e carabinieri. Tratti a giudizio per illecita presa di cognizione di comunicazioni e uso di apparecchiature atte a intercettare, essi furono assolti in primo grado sulla base dell'assunto che le suddette comunicazioni - su apparecchiature ricetrasmittenti a frequenze sostanzialmente aperte - non rientrano nel novero delle conversazioni protette dall'art. 15 della Costituzione e dalle norme penali incriminatrici. Tale pronuncia venne ribaltata in secondo grado e gli imputati furono condannati sulla base della considerazione che le comunicazioni tra membri delle forze dell'ordine nell'esercizio delle loro funzioni sono di per sé riservate e che l'accesso alle loro frequenze è, comunque, vietato. La condanna venne confermata anche in Cassazione.</p> <p>I ricorrenti hanno quindi adito la Corte EDU invocando la violazione dell'articolo 10 della Convenzione, in materia di diritto di libera espressione e di connesso diritto di cronaca.</p> <p>La Corte europea respinge il ricorso, ritenendo che non vi sia stata alcuna violazione dell'articolo 10. Nel caso di specie, la Corte osserva che l'interferenza del pubblico potere sull'esercizio del diritto riconosciuto dalla Convenzione, sebbene sussistente, non solo era prevista dalla legge ma è stata anche proporzionata allo scopo da raggiungere, vale a dire quello di tutelare la riservatezza e l'efficacia delle comunicazioni tra membri delle forze dell'ordine nell'espletamento dei loro compiti di contrasto del crimine.</p>